

## REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

### REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della L.R. 8 agosto 2001 n.24, art.15, della L.R. n.15/2015,art.15 e successive modifiche e integrazioni, della delibera del Consiglio Regionale n.894 del 13.06.2016, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

I requisiti di seguito elencati devono essere posseduti al momento della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

- A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente. La definizione della "condizione ad essa equiparata" si definisce nella seguente modalità:

Cittadino di stato aderente all'Unione Europea;

Familiare di un cittadino dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro, regolarmente soggiornante ai sensi della normativa vigente;

Titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 19.11.2007 n. 251 e s.m.i. (Status di rifugiato e status di protezione sussidiaria );

Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; Ai fini della permanenza dell'alloggio e.r.p. si ritiene soddisfatta qualora il soggetto regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, sia inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro attestato dai servizi competenti.

- B) La residenza o la sede dell'attività lavorativa;

- C) I limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili ( i componenti il nucleo aventi diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del Nucleo familiare.

Non preclude l'assegnazione o la permanenze nell'alloggio e.r.p:

la titolarità dei diritti sopra indicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibili da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuto ripristino dell'alloggio

La nuda proprietà di un alloggio anche al 100%

Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento

Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo in caso di separazione consensuale

In caso di cessazione della convivenza more-uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio e.r.p. qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità nell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

- D) L' assenza di precedenti assegnazioni o contributi ( precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o qualunque altro Ente pubblico al fine di realizzare o acquistare un alloggio ) ;
- E) Il reddito del nucleo avente diritto viene aggiornato dalla Giunta Regionale e valutato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e s.m.i..

Con determinazione di giunta regionale n. 154 del 06/06/2018 sono stati definiti i seguenti limiti di accesso:

-ISEE fino a € 17.154,00;

Per la permanenza negli alloggi :

- ISEE fino a € 24.016,00

Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a € 35.000,00.

Il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a € 49.000,00.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art.30 L.R.24/2001, in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato periodicamente con apposita delibera della Giunta Regionale.